



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

AREA
PERSONE E ORGANIZZAZIONE

Da un secolo, oltre.

La Rettrice

Anno 2025

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante norme sull'autonomia universitaria;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

VISTO lo Statuto dell'Università degli studi di Firenze emanato con decreto rettorale 30 novembre 2018, n. 1680;

VISTO il "*Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati*", emanato con decreto rettorale 21 dicembre 2023, n. 1458;

VISTO il decreto del Ministero dell'università e della ricerca 2 maggio 2024, n. 639 recante "*Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari*";

VISTO il decreto del Ministero dell'università e della ricerca 21 ottobre 2024, n. 1658 sui "*Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia*";

RITENUTO di aggiornare il regolamento in esame alla luce dei sopra menzionati decreti ministeriali concernenti l'introduzione sia dei gruppi scientifico-disciplinari in sostituzione dei settori concorsuali, e contestuale abolizione dei macrosettori, sia dei nuovi criteri per la valutazione dei ricercatori a tempo determinato nelle procedure di cui all'art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il parere reso dal Comitato tecnico amministrativo nella seduta del 13 gennaio 2025;

VISTO il parere formulato dalla Commissione affari generali e normativi nell'adunanza del 15 gennaio 2025;

VISTE le delibere adottate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione nelle sedute, rispettivamente, del 17 gennaio 2025 e del 30 gennaio 2025, di modifica del "*Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati*", emanato con decreto rettorale 21 dicembre 2023, n. 1458,

DECRETA

le seguenti modifiche del "*Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori*



Da un secolo, oltre.

ordinari e associati”, emanato con decreto rettorale 21 dicembre 2023, n. 1458:

1. L’art. 1, comma 2, è abrogato;
2. L’art. 3, comma 4, è così riformulato:

“4. Per le procedure di cui all’articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 la valutazione viene effettuata dalla Commissione in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 agosto 2011, n. 344 e successive modificazioni e integrazioni, e dal decreto del Ministro dell’università e della ricerca 21 ottobre 2024, n. 1658, come previsto dall’articolo 17, comma 3, del presente regolamento.”.
3. L’art. 5, comma 1, è così riformulato:

“1. Ai fini della valutazione dell’attività didattica sono considerati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità, nonché la congruenza con il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico-disciplinare messi a bando, ivi comprese le attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti.”.
4. L’art. 9, comma 2, è così riformulato:

“2. Sono altresì ammessi, nei limiti previsti dalla normativa vigente, studiosi che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 per il settore scientifico-disciplinare compreso nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando e per la fascia oggetto del procedimento, oppure per la fascia superiore purché non ancora in servizio, limitatamente al periodo di durata della stessa secondo quanto previsto dall’articolo 29, comma 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”.
5. L’art. 10, comma 5, è così riformulato:

“5. La Commissione è composta da professori ordinari, afferenti al gruppo scientifico-disciplinare posto a bando, di cui almeno uno afferente, ove possibile, al/ai settore/i scientifico-disciplinare/i che determina/no il profilo della selezione. Quando nel profilo sono indicati più settori scientifico-disciplinari, la Commissione è composta, ove possibile, da almeno un commissario per ogni settore.”.
6. L’art. 13, comma 5, è così riformulato:

“5. Nei casi previsti ai commi 3 e 4 del presente articolo, il Dipartimento non può richiedere la copertura di un posto per il medesimo ruolo e per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare e settore scientifico-disciplinare per almeno un anno dalla data di approvazione degli atti della procedura.”.
7. L’art. 17, comma 3, è così riformulato:

“3. Per i contratti di ricercatore a tempo determinato di tipo b) ai sensi dell’articolo 24, comma 3, della legge n. 240/2010, nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, in qualsiasi momento stipulati, e per i contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, della legge n. 240/2010, nella formulazione in vigore dal 30 giugno



Da un secolo, oltre.

2022, stipulati fino al 28 ottobre 2024, la Commissione effettua la valutazione in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e ai criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 agosto 2011, n. 344 e successive modificazioni e integrazioni. Per i contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, della legge n. 240/2010, nella formulazione in vigore dal 30 giugno 2022, stipulati dal 29 ottobre 2024, la Commissione effettua la valutazione in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e ai criteri definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 21 ottobre 2024, n. 1658.”.

8. L'art. 21, comma 5, è così riformulato:
“5. Nei casi previsti ai commi 3 e 4 del presente articolo, il Dipartimento non può richiedere la copertura di un posto per il medesimo ruolo e per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare e settore scientifico-disciplinare per almeno un anno dalla data di approvazione degli atti della procedura.”.
9. Nei seguenti articoli, le parole “settore concorsuale” sono sostituite con le parole “gruppo scientifico-disciplinare”:
 - Articolo 2, comma 2, lettere d) e h);
 - Articolo 4, comma 3, lettera b);
 - Articolo 8, comma 3, lettere b) e i);
 - Articolo 10, commi 2, 4 e 7;
 - Articolo 14, comma 3;
 - Articolo 16, commi 3 e 6;
 - Articolo 23, comma 2, lettera b);
 - Articolo 28, comma 4, lettera d).
- 10 Nei seguenti articoli, alla parola “settori”, sono aggiunte le parole “scientifico-disciplinari”:
 - Articolo 2, comma 2, lettera f);
 - Articolo 4, comma 2, lettera b) e comma 3, lettera e);
 - Articolo 8, comma 3, lettera d).

La Rettrice
(Prof.ssa Alessandra Petrucci)